



Sulle procedure relative alla liberazione anticipata (art. 54 dell'ordinamento penitenziario)

di Valerio Onida

Publicato in "ASTRID – Rassegna" n. 14 del 2005

1. Secondo l'art. 54, primo comma, dell'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1974 e s.m.i.), "al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata".

La partecipazione del condannato all'opera di rieducazione "è valutata con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna" (art. 103, comma 2, reg. di esecuzione n. 230 del 2000).

La liberazione anticipata è concessa con ordinanza del magistrato di sorveglianza (art. 69, comma 8, ord. penit., come sostituito dall'art. 1 della legge n. 277 del 2002: prima la competenza spettava al tribunale di sorveglianza).

La valutazione dei presupposti è effettuata, dopo la riforma recata dalla legge n. 663 del 1986 e i chiarimenti apportati dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost. sent. n. 276 del 1990), con riferimento ai singoli semestri cui la riduzione di pena si riferisce. Pertanto la istanza per la applicazione del beneficio può essere presentata, e di fatto spesso lo è, subito dopo la scadenza di ciascun semestre, ovvero cumulativamente per più semestri, e correlativamente la decisione del magistrato può riferirsi ad uno o più semestri.

Il beneficio può essere revocato nel caso di condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione, successivamente alla sua concessione, quando la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, appaia incompatibile con il mantenimento del beneficio medesimo

(art. 54, terzo comma, ord. penit., come risultante dalla dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale recata dalla sentenza n. 186 del 1995 della Corte costituzionale).

Ancorché non vi sia completo accordo in giurisprudenza sui criteri di valutazione del presupposto della partecipazione all'opera di rieducazione, in sostanza, di fatto, tale valutazione si fonda essenzialmente sulla relazione dell'amministrazione del carcere circa la regolare condotta del detenuto e la sua fruizione delle opportunità offertegli (tenendo anche conto dei limiti fattuali di tale offerta): così che si può dire che, in sostanza, la decisione positiva del magistrato si basa essenzialmente sulla *assenza* di elementi negativi, quali rapporti o misure disciplinari, desunti per lo più dalle relazioni dell'istituto.

2. La quantità di procedimenti per la concessione della liberazione anticipata è particolarmente elevata. Tenendo conto del numero dei condannati che espiano pene di durata superiore al semestre, e della possibilità per ogni detenuto, e per ogni semestre di pena da lui scontata, di presentare la relativa istanza, si può agevolmente calcolare in diverse migliaia il numero di procedure ogni anno instaurate davanti ai magistrati di sorveglianza. Di esse la larga maggioranza sono destinate a sfociare in provvedimenti positivi di concessione del beneficio, stante l'assenza di elementi negativi nella condotta dei detenuti istanti.

Ne discende un considerevole aggravio per le strutture della magistratura di sorveglianza, che non di rado si traduce in forti ritardi, anche di molti mesi o addirittura di anni, nell'esame delle istanze. Tali ritardi non solo costituiscono sostanziale violazione dei diritti dei soggetti che presentano l'istanza e hanno titolo alla concessione del beneficio (e comunque ad una risposta), lasciandoli nell'incertezza circa la durata effettiva della pena ancora da scontare, ma possono pregiudicare il godimento di altri diritti (come quelli alla concessione di altri benefici penitenziari subordinati per legge ad una determinata durata della pena già scontata o ancora da scontare: infatti, a norma dell'art. 54, quarto comma, ord. penit., la parte di pena detratta con la liberazione anticipata "si considera come scontata" agli effetti del computo della misura di pena che occorre avere espiaato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale); e nei casi più gravi possono determinare una durata della detenzione superiore a quella dovuta, allorquando la concessione del beneficio, pur in presenza dei relativi presupposti, non intervenga tempestivamente prima che si compia il termine della pena quale risulta dalla riduzione concessa o da concedere. Tutto ciò senza dire del pregiudizio che subisce il diritto alla ragionevole durata del processo, garantito dall'art. 111, secondo comma, della Costituzione e dall'art. 6 della convenzione europea dei diritti dell'uomo, e che non può non trovare applicazione

anche ai procedimenti di competenza della magistratura di sorveglianza, soprattutto quando essi incidano sulla libertà personale.

3. Si ritiene pertanto che un netto miglioramento dei tempi e delle condizioni di gestione delle procedure relative alla liberazione anticipata potrebbe essere conseguito, senza spesa, rivedendo la disciplina dell'istituto nel modo seguente.

Non si può immaginare di devolvere la competenza ad adottare i provvedimenti in materia all'amministrazione penitenziaria anziché alla magistratura di sorveglianza, poiché ogni misura che incide sulla durata della pena e dunque sulla libertà personale non può che essere soggetta, a norma dell'art. 13 della Costituzione, alla riserva di giurisdizione.

Sarebbe invece perfettamente possibile, e auspicabile, disporre che la detrazione di quarantacinque giorni per ogni semestre di pena detentiva sia applicata a priori, fin dall'inizio, con l'ordine di esecuzione emesso dall'ufficio del pubblico ministero, e assoggettata alla condizione "risolutiva" della non adozione, nel corso dell'esecuzione, di provvedimenti che revochino espressamente, per uno o più dei singoli semestri presi in esame, la detrazione medesima, con l'effetto di dar luogo ad un prolungamento della detenzione per la corrispondente durata di quarantacinque giorni per ciascuno dei semestri cui la revoca si riferisca.

La revoca dovrebbe essere disposta (in modo speculare rispetto ai criteri oggi previsti per la concessione) quando si verifichi una condotta del detenuto che dimostri, con riguardo a singoli semestri di detenzione, la mancata partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione, attestata dagli stessi elementi che, nella disciplina odierna, conducono al rigetto dell'istanza di concessione del beneficio.

Il provvedimento di revoca potrebbe essere adottato, su motivata proposta della direzione dell'istituto (o dell'istituto in cui è avvenuto il fatto connotato come presupposto della revoca, nel caso di successivi trasferimenti), dal magistrato di sorveglianza, salvo successivo reclamo al tribunale di sorveglianza.

In tal modo, mentre resterebbe intatta (e anzi forse verrebbe rafforzata) la funzione "premiale" e incentivante dell'istituto, si eliminerebbe un gran numero di procedure (quelle oggi destinate a sfociare nella concessione della liberazione anticipata), riservando l'attenzione e le risorse dell'amministrazione e della magistratura ai soli casi in cui negative condotte del detenuto impongano di revocare il beneficio in relazione a singoli periodi di detenzione (come del resto già oggi è previsto dal citato art. 54, terzo comma, ord. penit., ma solo nel caso di incompatibilità risultante da una successiva condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione).